



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE **N. 98 / SEG DEL 25/11/2020**

* * * * *

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
RELATIVA A SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA
STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2019.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso come a seguito dell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo del territorio, per ciò che concerne il codice della strada, gli addetti al Servizio di Vigilanza Urbana di Malé, nel corso del 2019 hanno elevato diverse contravvenzioni alcune delle quali sono peraltro rimaste non pagate.

Richiamati gli art. 206 del D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada" in tema di "Riscossione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie", che dispone che qualora il pagamento non sia effettuato nei termini previsti dagli art. 202 e 204 la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni è regolata dall'art. 27 della Legge 24.11.1981 n. 689, nonché l'art. 203 il quale prevede che qualora il pagamento non sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale e non sia stato proposto ricorso o opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 24.11.1981, n.689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

Dato atto come il personale di vigilanza aveva preventivamente controllato la regolarità dei verbali tanto che ora, infruttuoso l'avviso di pagamento già notificato, necessita attivare la procedura di esecuzione forzata individuando gli obbligati e gli importi da iscrivere a ruolo.

Dato ancora atto che:

- ☐ il ruolo in oggetto è riferito ai soli verbali di contestazione per violazione a norme del C.d.S. accertate da personale dell'Ufficio di Polizia Locale, per cui l'Autorità competente alla formazione del ruolo deve intendersi la Polizia Locale del Comune di Malè;
- ☐ la competenza per i ruoli relativi a sanzioni accertate dalla Polizia Locale è dell'Amministrazione Comunale;
- ☐ la firma dei ruoli, essendo un mero atto di gestione è di competenza del Responsabile del Servizio.

Ricordato che le partite iscritte a ruolo, a seguito del visto di esecutorietà, vengono poste in riscossione per il tramite dell'Agente della Riscossione.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 di data 04.04.2017 il Comune di Malè ha aderito alla convenzione per la governance di Trentino Riscossioni S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, a cui sono allegate, ai sensi dell'art. 4 della stessa, le condizioni generali di servizio tra gli enti firmatari della convenzione e la società Trentino Riscossioni S.p.A., atto posto a base per la firma e l'affidamento del servizio di riscossione spontanea dell'IMIS e la funzione di riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate di competenza per tutti i periodi di imposizione non prescritti, secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A..

Che in tal senso gli Uffici hanno elaborato la minuta di ruolo, con l'ausilio di Trentino Riscossioni S.p.a. che previa verifica della sua completezza e correttezza deve essere approvata affinché si provveda ad attivare le suddette forme di recupero.

Vista in tal senso la minuta dd. 19.11.2020, da rendere esecutiva, minuta che documenta una lista di carico di 35 articoli per un controvalore pari da € 1.464,50.- al lordo dei compensi e relativa IVA.

Dato atto della corrispondenza degli importi rispetto a quelli comunicati dall'ufficio di polizia locale e che tutte le procedure di formazione del ruolo sono state eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Visti inoltre i D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999 che prevedono rispettivamente il riordino della disciplina e delle modalità di riscossione coattiva dei tributi e del servizio nazionale della riscossione, così come successivamente modificati.

Visto il punto 3.7.1, dell'allegato A/2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che in tema di "accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile" prevede "L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate. Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento".

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e triennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 30.04.2020, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto sindacale n. 1 del 2 gennaio 2020, prot. n. 28/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca per l'anno 2020;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, la seguente minuta di ruolo ordinario per infrazioni al codice della strada per la riscossione coattiva, per complessivi € 1.464,50.-, qui di seguito descritte:
 - anno 2019 di n. 35 articoli per € 1.464,50.- di cui €. 43,89.- per compensi ed €. 19,31.- per IVA.
2. Di trasmettere i ruoli sopra indicati a Trentino Riscossioni S.p.a. per la riscossione coattiva in un'unica rata nel rispetto dei tempi e delle procedure di cui al DM 03.09.1999, n. 321 e s.m..
3. Di precisare che la spesa complessiva di €. 63,20.- derivante dal presente provvedimento, come evidenziata nella minuta allegata, verrà riconosciuta a Trentino Riscossioni S.p.A. ai sensi dell'art. 5 del contratto in premessa individuato.

4. Di dare atto che le somme relative al Codice della strada e al recupero delle relative spese postali e procedurali sono state già accertate nel capitolo 6550 del bilancio 2019 (accertamento n. 26670 – 756/2019).
5. Di dare atto che le spese relative a sanzioni ed interessi verranno accertate per cassa.
6. Di dare atto che la spesa di Euro 63,20.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
7. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m
8. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
9. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malé lì, 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giorgio Osele

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2020	CAP 1433/173 - SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	01041.03.0001433173	42945	63,20

Malé lì, 25/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele